

Repertorio n.680

Raccolta n.398

Avv. FRANCESCA DE FACENDIS
NOTAIO in ROMA
Via Gavinana n. 2 - 00192
tel. 063211954 - 063211881
fedefacendis@notariato.it

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro

del mese di novembre

in Roma, nel mio studio

REGISTRATO
all'UFFICIO DELLE ENTRATE
DI ROMA2
in data 01/12/2015
al numero 32662
serie 1T

Avanti a me Avv. Francesca De Facendis Notaio in Roma

con studio in Via Gavinana n. 2 ed iscritta nel Ruolo

dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civi-

tavecchia

SONO PRESENTI

- MEGARO Mauro, nato a Roma il 22 marzo 1967 e residen-
te a Roma, Via Diego Angeli n. 147

(Codice Fiscale MGR MRA 67C22 H501C)

- ROCCO Francesco, nato a Salerno il 22 novembre 1955
e residente in Roma, Via Pasquale Tuoizzi n.40

(Codice Fiscale RCC FNC 55S22 H703G)

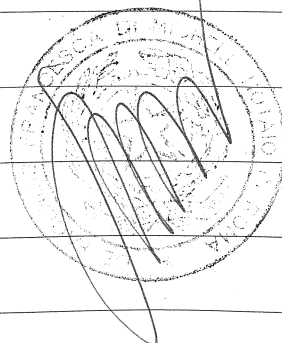
- LIBERATI Massimo, nato a Roma il 3 luglio 1949 e resi-
dente a Roma, Via delle Fornaci n. 87

(Codice Fiscale LBR MSM 49L03 H501U)

- IACONO Claudio, nato il 25 maggio 1963 a Genova e re-
sidente in Roma via Bernardo Barbiellini Amidei n. 80

(Codice Fiscale CNI CLD 63E25 D969J)

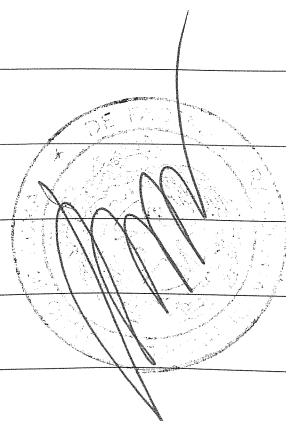
- MARTELLI Christian, nato a Roma il 3 aprile 1971 e re-
sidente a Roma, Via Raoul Chiodelli n.64



	(Codice Fiscale MRT CRS 71D03 H501Z)	tive nel
	- CUTINI Alessandro, nato a Roma il 21 ottobre 1945 e	mini e la
	residente a Roma, Via G. Angelini n. 5,	il tutto
	(Codice Fiscale CTN LSN 45R21 H501U)	tro) e se
	- CHIAPPALONE Luca Maria, nato a Roma il 18 aprile 1975	
	e residente a Roma, Largo Brancaccio n.83	L'associ
	(Codice Fiscale CHP LMR 75D18 H501A)	cui allo
	- MASSARI Benito, nato a Roma il 29 luglio 1938, resi-	che previ
	dente a Roma, Via Diego Angeli n.145	mente sot
	(Codice Fiscale MSS BNT 38L29 H501U)	si allega
	Detti comparenti, cittadini italiani, della cui iden-	parte int
	tità personale io Notaio sono certa, mediante il presen-	
	te atto convengono e stipulano quanto segue:	La sede 1
	Articolo 1	in Piazza
	E' costituita tra i comparenti una associazione avente	
	la denominazione Organizzazione Italiana Lavoro Fami-	La durata
	glia Assistenza -Italo Megaro - ONLUS, o più brevemente	previsti
	O.I.L.F.A. - Italo Megaro - ONLUS.	
	Articolo 2	I compare
	L'associazione non ha scopi di lucro e persegue esclu-	glio Dire
	sivamente finalità di solidarietà sociale e si propone	MEGARO Ma
	di promuovere progetti di sviluppo socio economico e	Claudio,
	culturale. L'associazione è apartitica e si atterrà ai	LONE Luca
	seguenti principi: assenza di fini di lucro, democrati-	i quali a
	cità della struttura, elettività delle cariche associa-	osta alcu

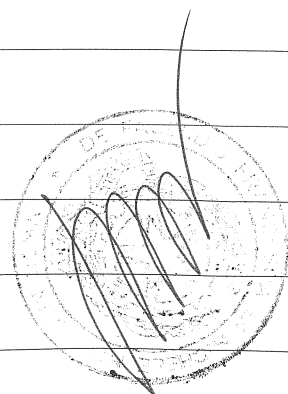
	Il Consiglieri, riunitisi seduta stante, all'unanimità	
	nominano:	
	Presidente: MEGARO Mauro	ARTICOLO
	Vice presidente: ROCCO Francesco	383/00,
	Segretario-Tesoriere: CHIAPPALONE Luca Maria	denominat
	Articolo 7	Assistenz
	Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti,	O.I.L.F.A
	sono a carico dell'associazione.	caratteri
	Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho	utilità s
	pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti	D. lgs n.
	che a seguito di mia domanda lo hanno dichiarato in tut-	ARTICOLO :
	to conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unita-	nell'appos
	mente a me Notaio alle ore 19,00 (diciannove)	denominaz:
	Scritto con elaboratore elettronico da persona di mia	lucrativa
	fiducia ed in parte a mano da me Notaio su due fogli	peculiare
	per pagine intere tre oltre la presente sin qui.	inserita
	Firmato: Megaro Mauro	qualsiasi
	Rocco Francesco	adottare.
	Massimo Liberati	ARTICOLO :
	Claudio Iacono	potrà ist
	Christian Martelli	altre cit
	Alessandro Cutini	del consi
	Luca Maria Chiappalone	
	Massari Benito	ARTICOLO 4
	Avv.Francesca De Facendis Notaio	persegue

animità	STATUTO	
	DENOMINAZIONE E SEDE	
	ARTICOLO 1. Viene costituita, ai sensi della legge	
	383/00, un'associazione di promozione sociale	
	denominata Organizzazione Italiana Lavoro Famiglia	
	Assistenza -Italo Megaro - ONLUS, detta in breve	
guenti,	O.I.L.F.A. - Italo Megaro - ONLUS, avente le	
	caratteristiche di organizzazione non lucrativa di	
che ho	utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del	
parenti	D. lgs n. 460/1997.	
in tut-	ARTICOLO 2. L'associazione, previa iscrizione	
unita-	nell'apposito Registro, assume nella propria	
	denominazione la qualifica di ONLUS (organizzazione non	
di mia	lucrativa di utilità sociale), che ne costituisce	
e fogli	peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà	
	inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in	
	qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà	
	adottare.	
	ARTICOLO 3. L'associazione ha sede in Roma, e	
	potrà istituire sedi secondarie o sezioni anche in	
	altre città di Italia o all'estero mediante delibera	
	del consiglio direttivo.	
	FINALITÀ	
	ARTICOLO 4. L'associazione non ha scopi di lucro e	
	persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale	



	e si propone di promuovere progetti di sviluppo socio	inte
	economico e culturale. L'associazione è apartitica e si	9) le
	atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro,	diversamen
	democraticità della struttura, elettività delle cariche	ARTICOLO 6
	associative nel rispetto delle pari opportunità tra	svolgere
	donne e uomini e la gratuità delle cariche sociali.	integrativ
	ARTICOLO 5. L'Associazione ha lo scopo di	istituzion
	promuovere:	consentiti
	1) rapporti personali capaci di educare e far	ed integra
	crescere i cittadini in situazioni di particolare	
	disagio soggettivo e sociale	ARTICOLO 7
	2) l'attenzione verso situazioni di bisogno presenti	illimitata
	sul territorio	delibera
	3) l'assistenza sociale e sociosanitaria ad anziani	
	e diversamente abili	ARTICOLO 8
	4) la formazione ed istruzione per italiani ed	distinguo
	extracomunitari	" Soci
	5) la tutela dei diritti civili	" Soci
	6) l'assistenza a persone svantaggiate a causa delle	" Soci
	condizioni psico- fisiche, economiche, sociali e	Sono soci
	famigliari.	l'Atto c
	7) il reinserimento degli ex detenuti	compito
	8) lo studio, la tutela dei beni culturali e la	dell'asso
	ricerca sulla cultura, l'arte, la spiritualità e la	dell'atti
	storia dei Paesi in cui sono contestualizzati gli	presente

o socio	interventi	
ca e si	9) le associazioni sportive per normodotati e	
i lucro,	diversamente abili	
cariche	ARTICOLO 6. L'associazione, inoltre, potrà	
ità tra	svolgere attività accessorie che si considerano	
i.	integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività	
po di	istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti	
	consentiti dal D. lgs 460/1997 e successive modifiche	
e far	ed integrazioni.	
icolare	DURATA	
	ARTICOLO 7. La durata dell'associazione è	
presenti	illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con	
	delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.	
anziani	ASSOCIATI	
	ARTICOLO 8. I soci dell'associazione si	
ani ed	distinguono	
	" Soci fondatori	
	" Soci ordinari	
a delle	" Soci onorari	
iali e	Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto	
	l'Atto costitutivo dell'associazione. Essi hanno il	
	compito di dare gli indirizzi dell'attività	
e la	dell'associazione, di vigilare sul perseguimento	
à e la	dell'attività sociale, e di garantire il rispetto del	
	presente statuto.	



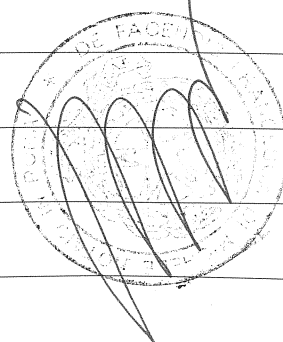
	Sono soci ordinari, coloro che, siano essi persone	addebit
	fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, concordino	ratific
	con le linee fondative dell'associazione.	" pe
	L'ammissione dei soci ordinari, previa domanda scritta	" pe
	dei richiedenti, presentata da almeno due soci, viene	" pe
	deliberata dal Consiglio direttivo e diventerà	decisio
	definitiva a seguito del versamento della quota	dal mar
	associativa.	" pe
	I soci onorari sono personalità, italiane e straniera,	diretti
	della cultura, dello spettacolo e dello sport disposte	il soci
	a contribuire agli scopi dell'associazione. I soci	
	onorari sono nominati dal consiglio direttivo e non	ARTICOL
	sono tenuti al pagamento della quota associativa.	l'assem
	Tutti i soci fondatori, ordinari ed onorari, hanno	preside
	diritto di voto in assemblea e possono essere eletti	segreta
	alle cariche sociali, ogni associato in sede	conti
	assembleare può farsi delegare da altro socio.	dall'as
	La qualità di associato non è trasmissibile.	ARTICOL
	Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita	sovranc
	dell'associazione.	può es
	La qualità di socio si perde:	convoca
	" per comportamento che rechi danno	quattro
	all'associazione o sia contrario a quanto espresso dal	l'appro
	presente statuto. In tal caso l'espulsione è deliberata	che il
	dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli	quando

persone addebiti e sentito il socio interessato, ed è
accordo ratificata alla prima Assemblea successiva;
" per dimissioni
scritta " per decesso
, viene " per mancato pagamento della quota sociale, con
venterà decisione del consiglio direttivo trascorsi sei mesi
quota dal mancato versamento
" per espulsione, deliberato dal consiglio
aniero, direttivo previo contestazione degli addebiti e sentito
disposte il socio interessato

I soci ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

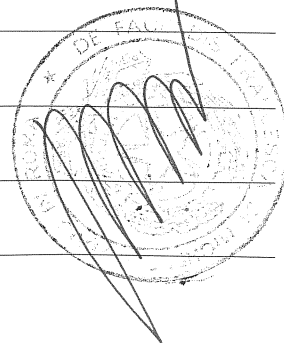
e non ARTICOLO 9. Gli organi dell'associazione sono:
l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il
hanno presidente, il vice-presidente, il
eletti segretario-tesoriere, il collegio dei revisore dei
sede conti (qualora la sua istituzione venga deliberata
dall'assemblea)

ARTICOLO 10. L'assemblea dei soci è l'organo
vita sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci e
può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è
convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro
danno quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per
so dal l'approvazione del rendiconto e, comunque, ogni volta
berata che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero
degli quando venga fatta richiesta da almeno la metà dei



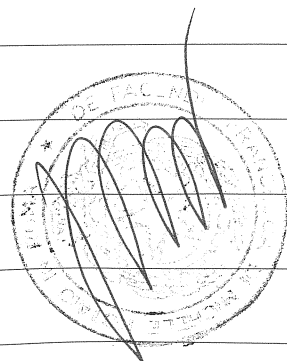
	soci, purché in regola con i versamenti delle quote	sciog
	associative.	• delik
	La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata	statu
	almeno 8 giorni prima della data fissata per la	• delik
	riunione nei modi ordinari. L'avviso deve contenere il	strac
	giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda	all'o
	convocazione, nonché l'ordine del giorno.	L'assem
	Possono intervenire in assemblea (ordinaria e	diretti
	straordinaria), tutti i soci che godano del diritto di	persona
	voto, e in regola con il pagamento delle quote	dell'As
	associative, a ciascun socio spetta un singolo voto.	nomina
	All'assemblea in sede di convocazione ordinaria,	verbale
	spettano i seguenti compiti:	L'Assem
	• approvazione del rendiconto economico-finanziario	convoca
	del periodo precedente;	ed in
	• elezione dei membri del consiglio direttivo,	soci pr
	stabilendone il numero dei componenti;	L'assen
	• elezione dei membri del consiglio direttivo	seconda
	eventualmente dimissionari;	uno de
	• deliberazione su ogni altro argomento di carattere	del gi
	ordinario e di interesse generale posto all'ordine	Per m
	del giorno.	l'assen
	In sede di convocazione straordinaria, spettano i	la pr
	seguenti compiti:	delibe
	• deliberazione sulla trasformazione, fusione e	presen

quote	scioglimento dell'associazione;
	• deliberazione sulle proposte di modifica dello
tuata	statuto;
r la	• deliberazione su ogni altro argomento di carattere
re il	straordinario e di interesse generale posto
conda	all'ordine del giorno.
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio
e	direttivo o, in sua assenza o impedimento, dalla
o di	persona designata dagli intervenuti. Il Presidente
quote	dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante. La
	nomina del segretario non è necessaria qualora il
aria,	verbale sia redatto da un notaio.
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
ario	convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci,
	ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
ivo,	soci presenti.
	L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in
tivo	seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più
	uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine
tere	del giorno.
dine	Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto,
	l'assemblea straordinaria è validamente costituita con
o i	la presenza di almeno tre quarti degli associati e
	delibera con la maggioranza del 50% più uno dei
e	presenti. Per deliberare lo scioglimento



	dell'associazione e la devoluzione del patrimonio,		può
	occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli		ass
	associati.		coo
	Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad		del
	essere debitamente trascritti nel libro dei verbali		lav
	delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci		Inc
	con l'esposizione per otto giorni dopo l'approvazione		suc
	nella sede dell'associazione.		che
	ARTICOLO 11. Il consiglio direttivo è l'organo		del
	esecutivo e gestionale dell'associazione e viene eletto		Il
	dall'assemblea ogni tre anni, esso può essere composto		pre
	da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri,		nec
	ivi compreso il presidente.		acc
	Tutti i membri del consiglio direttivo sono		qua
	rieleggibili e tutti gli incarichi devono intendersi a		ass
	titolo gratuito.		des
	In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro		Le
	impedimento di uno o più dei suoi membri, il consiglio		con
	direttivo ha la facoltà di procedere alla cooptazione		con
	ed all'integrazione del consiglio direttivo stesso fino		dir
	al numero di consiglieri esistente alla data di		un
	cessazione di quello sostituito, alla prima riunione		cin
	tali nomine saranno sottoposte alla ratifica		med
	dell'assemblea.		str
	Il consiglio direttivo per svolgere la propria attività		anc

io, può avvalersi di collaboratori esterni per consulenze e
gli assistenze tecniche e professionali, essi possono
cooperare per il raggiungimento degli scopi
ad dell'associazione e possono essere retribuiti per il
li lavoro svolto e per ogni loro impegno professionale.
ci Inoltre, il consiglio direttivo può istituire anche al
ne suo esterno commissioni di lavoro e gruppi di studio
che svolgano compiti concreti per raggiungere gli scopi
no dell'associazione.
co Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il
co presidente o quattro dei suoi membri lo ritengano
, necessario, le riunioni sono valide se sono presenti (è
accettata la presenza in video conferenza) almeno
o quattro membri e sono presiedute dal presidente o in
a assenza dal vicepresidente o da un consigliere
designato tra i presenti.
o Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte
o con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei
e consiglieri presenti. Le riunioni del consiglio
o direttivo devono essere convocate con avviso contenente
un ordine del giorno trasmesso in via ordinaria almeno
cinque giorni prima di quello fissato per la riunione
mediante qualunque mezzo ritenuto adatto, in via
straordinaria per urgenza la convocazione può avvenire
anche 24 ore prima nei modi sopra indicati.



Il consiglio direttivo ha il compito di:

- determinare l'ammontare delle quote associative
- deliberare su questioni di amministrazione e gestione
- predisporre il rendiconto
- deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal presidente o da qualsiasi altro organo
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione di soci.

ARTICOLO 12. il presidente dell'associazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri , dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi, anche in giudizio, con potere di firma. Inoltre, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'associazione.

È competenza del presidente tenere i contatti con i consulenti tecnici, sia con i dipendenti ed i collaboratori che prestano la loro opera per l'associazione. Il presidente presiede le riunioni del consiglio direttivo, controllandone eventuali deleghe ed il diritto di partecipazione, nomina un segretario, cura la stesura del verbale che sottoscrive insieme al

segreta

ARTICOLO

consigli

carica

può, i

convoc

l'asse

l'assoc

ARTICOLO

riuni

relat

adere

ed

attivi

oppo

dell

Il

cont

cont

ade

con

dir

via

for

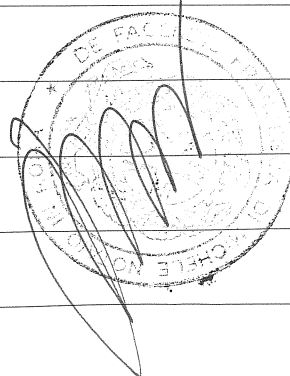
de

segretario.

ARTICOLO 13. il vice presidente viene nominato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e dura in carica quanto il consiglio stesso. Il vice-presidente può, in caso di assenza o impedimento del presidente, convocare e presiedere il consiglio direttivo e l'assemblea generale e, negli stessi casi rappresentare l'associazione all'esterno.

ARTICOLO 14. il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, nonché del libro degli aderenti all'associazione. Egli coadiuva il presidente ed il comitato direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili all'uopo necessarie, provvedendo agli adempimenti fiscali e contributivi, predisponendo di concerto con il presidente ed i membri del consiglio direttivo il rendiconto annuale in via consuntiva ed in via preventiva. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo, al tesoriere spetta



anche la funzione del periodo di controllo delle
risultanze dei conti finanziari di cassa e banca,
crediti e debiti, oltre alle operazioni di recupero
crediti esigibili.

Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere
conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano
attribuite a persone diverse, è previsto che in caso di
impedimento di uno dei due a svolgere le proprie
funzioni queste siano svolte per il tempo necessario
alla nuova nomina, dall'altro o dal vice- presidente.
Il segretario e/o tesoriere viene nominato dal
consiglio direttivo.

ARTICOLO 15. il collegio dei revisori dei conti,
ove nominato dall'assemblea, è costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti scelti anche
tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra
gli iscritti al registro dei revisori contabili. Le
eventuali sostituzioni di componenti del collegio
effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento
dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima
assemblea convocata successivamente alla nomina. I
componenti così nominati scadono con gli altri
componenti.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il
compenso valgono le medesime norme dettate dal presente

statuto

diversa

revisor

revisor

oneroso

Il col

presid

dei r

dell'a

la co

sul

previ

ARTIC

cost:

• da

d

• d

F

• c

e

•

•

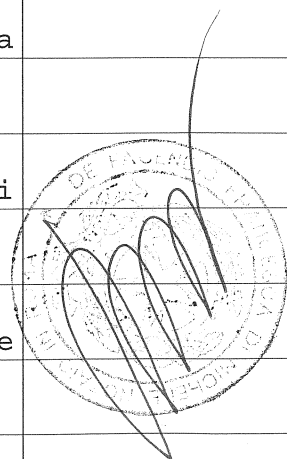
statuto per i membri del consiglio direttivo, diversamente viene disposto per il compenso dei revisori scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, la quale opera sarà a titolo oneroso.

Il collegio dei revisori; elegge al proprio interno un presidente, e cura la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, verificano la corretta tenuta della contabilità, danno un parere sul rendiconto, esercitano i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 16. il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote sociali annue stabilite dal consiglio direttivo
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di rendiconto
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari
- " dalle quote associative straordinarie e volontarie degli associati



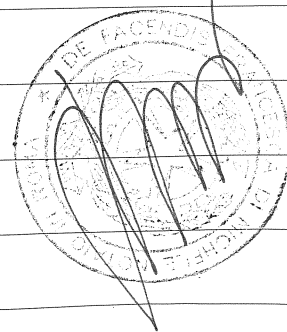
	• da liberalità e/o sovvenzioni di enti pubblici,	dell
	persone fisiche, persone giuridiche, agenzie	dell
	internazionali, associazioni e fondazioni e governi	situ
	locali	ver:
	• da ogni altra entrata (anche di natura commerciale)	del:
	che concorra ad incrementare l'attività sociale,	att
	sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine	des
	umanitario dell'associazione, quali ad esempio fondi	Ind
	pervenuti a seguito di raccolte pubbliche	ecc
	occasionalmente e anche mediante offerte di modico	att
	valore.	co
	ARTICOLO 17. E' vietato distribuire, anche in modo	se
	indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque	ch
	denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la	de
	vita dell'associazione stessa, a meno che la	il
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per	e
	legge.	r
	L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o	
	gli avanzi di gestione per la realizzazione delle	A
	attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente	c
	connesse ed accessorie.	r
	ARTICOLO 18. l'anno sociale e l'esercizio	
	finanziario chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il	
	consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto	
	economico e finanziario da sottoporre all'approvazione	

i,
ie
ni
)
,
e
dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio. Il rendiconto dovrà a presentare una
situazione patrimoniale, economica e finanziaria
veritiera e corretta dell'associazione con distinzione
dell'attività istituzionale e di quelle che sono le
attività connesse, dovrà contenere una sintetica
descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto
economico finanziario annuale, l'associazione per ogni
attività occasionale di raccolta fondi eseguita in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di
sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla
chiusura un apposito e separato rendiconto dal quale
devono risultare, anche a mezzo di relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate
e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione,
ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento

ARTICOLO 19. lo scioglimento dell'associazione è
deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale
nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo
sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) con finalità analoghe, o a
finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3, c. 190, della legge n.



	662/1996, salvo diversa disposizione e destinazione	La pr
	imposta dalla legge.	confo
	NORME FINALI	Si ri
	ARTICOLO 20. qualunque controversia sorgesse in	Roma
	dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del	
	presente statuto e che possa formare oggetto di	
	compromesso, sarà rimessa al giudizio di un	
	arbitro/mediatore amichevole compositore che giudicherà	
	secondo equità e senza formalità di procedura, dando	
	luogo ad arbitrato irrituale, l'arbitro sarà scelto dal	
	Presidente del Tribunale di Roma.	
	ARTICOLO 21. per disciplinare ciò che non sia previsto	
	nel presente statuto, si deve far riferimento alle	
	vigenti disposizioni legislative in materia.	
	Firmato: Megaro Mauro	
	Rocco Francesco	
	Massimo Liberati	
	Claudio Iacono	
	Christian Martelli	
	Alessandro Cutini	
	Luca Maria Chiappalone	
	Massari Benito	
	Avv.Francesca De Facendis Notaio	

La presente copia composta di n.

fogli è

conforme all'originale firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso fiscale.

Roma lì, primo dicembre duemilaquindici

Pauro De Jany

